



Criteria L.P. 3/2020 – Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19

DOMANDE FREQUENTI **UFFICIO CULTURA**

D. Ho ottenuto un contributo ordinario per lo svolgimento di attività culturali. A causa dello stato di emergenza non ho potuto svolgere nessuna o solo parte del programma preventivato.

Posso comunque rendicontare le spese sostenute?

R. Sì, possono essere rendicontate tutte le spese sostenute e regolarmente documentate relative ad attività che non si sono svolte o spese di gestione, solo se derivanti da obblighi contrattuali stipulati prima del 9 marzo 2020. Tale requisito sarà comprovato in fase di rendicontazione tramite un'autodichiarazione.

D. In caso di controllo a campione, quali documenti saranno considerati validi per dimostrare il sorgere dell'obbligo contrattuale?

R. Lettere di incarico, contratti, bolle, fatture, e-mail, che riportino data anteriore al 9 marzo 2020.

D. A causa dello stato emergenziale ho dovuto affrontare alcune spese impreviste e urgenti (p.e. spese di sanificazione ambienti). Posso rendicontarle pur non avendo chiesto preventiva autorizzazione?

R. Sì. Sono ammesse spese anche non preventivate se connesse alla realizzazione delle attività/gestione, purché attinenti alle finalità per le quali il vantaggio economico è stato concesso.

D. Ho dovuto sospendere l'attività. Posso comunque rendicontare le spese del personale preventivate?

R. Sì, ma solo per la parte non coperta dagli ammortizzatori sociali.

D. Rispetto alla spesa ammessa approvata con lettera di concessione contributo e alla proporzione spese di gestione/spese per attività, potrò presentare a rendiconto più spese di gestione non tenendo conto quindi della proporzione comunicata?



R. Sì. Nell'ambito dello stesso vantaggio economico concesso sono ammesse compensazioni fra voci di spesa anche non preventivamente autorizzate, purché attinenti alle finalità per le quali è stato concesso il vantaggio economico.

D. Come sarà calcolato il saldo del contributo?

R. Ipotesi A: Il totale delle spese che ho sostenuto non raggiunge la spesa ammessa, ma supera il contributo concesso.

Il saldo del contributo, previo controllo positivo, sarà liquidato interamente.

Ipotesi B: Il totale delle spese che ho sostenuto non raggiunge il contributo concesso.

In deroga al principio di proporzionalità, il contributo liquidato corrisponderà alla spesa sostenuta validata.

Ipotesi C: Il totale delle spese che ho sostenuto non raggiunge nemmeno l'anticipazione già erogata del contributo concesso. In questo caso si dovrà restituire la quota non utilizzata dell'anticipo o richiedere il rinvio al 2021 della quota non utilizzata (v. FAQ successiva)

D. A causa dello stato emergenziale non ho potuto svolgere alcune attività programmate, ma intendo rinviarle al 2021. Come mi devo comportare?

R. L'organizzazione dovrà presentare una richiesta all'ufficio, preferibilmente entro il 30/11/2020, in cui dichiara quali attività del programma e relative spese intende posticipare al 2021; dovrà inoltre specificare se l'attività posticipata si andrà ad aggiungere al programma culturale 2021 o se invece ne sostituirà una parte.

D. La quota di contributo che non ho utilizzato a causa della cancellazione di iniziative in programma dovrò restituirla?

R. No, su richiesta è possibile mantenere i fondi non spesi e destinarli allo svolgimento di attività analoghe in programma per il 2021 (es. Ho dovuto cancellare il Festival 2020 causa le restrizioni dovute al Corona Virus, posso riutilizzare il budget 2020 per l'organizzazione dell'edizione 2021 del medesimo Festival, previa comunicazione e autorizzazione dell'Ufficio).



DOMANDE FREQUENTI
UFFICIO EDUCAZIONE PERMANENTE E BIBLIOTECHE
UFFICIO BILINGUISMO E LINGUE STRANIERE

D. Ho ricevuto un contributo per lo svolgimento di un corso di formazione/evento culturale/manifestazione/attività di promozione della lettura e della Biblioteca, che non ha avuto luogo, ho però sostenuto le spese per l'elaborazione del materiale pubblicitario, posso presentarle a rendiconto?

R. Sì, i criteri consentono di presentare a rendiconto anche la documentazione di spesa che fa riferimento ad attività che non ha potuto svolgersi.

Ad ogni modo l'attività dovrà derivare da obblighi contrattuali antecedenti la data del 9 marzo 2020, ne consegue che dovranno essere presenti i relativi incarichi.

D. Ho sostenuto le spese di sanificazione della sede dove l'associazione svolge l'attività o della Biblioteca: sono considerate attinenti e posso presentarle a rendiconto?

R. Sì, le spese di sanificazione della sede, dove vengono svolte le attività, possono essere presentate a rendiconto, anche se non espressamente indicate in domanda.

D. Per la realizzazione dell'attività online ho dovuto sostenere spese per il tecnico che non avevo previsto, posso presentarle a rendiconto?

R. Anche in questo caso le spese attinenti all'attività, come possono essere quelle sostenute per il tecnico, sono ammissibili a rendiconto anche se non espressamente indicate in domanda e quindi preventivamente autorizzate.

D. Rispetto alla spesa ammessa approvata e alla proporzione spese di gestione/spese per attività, potrò presentare a rendiconto più spese di gestione non tenendo conto quindi della proporzione comunicata?

R. Sì. Nell'ambito dello stesso vantaggio economico concesso sono ammesse compensazioni fra voci e titoli di spesa anche non preventivamente autorizzate, purchè attinenti alle finalità per le quali è stato concesso il vantaggio economico.

D. Sono un'agenzia di educazione permanente e vorrei capire se per compensazioni tra titoli di spesa s'intende anche che si potrà derogare dall'art. 14 dei "Criteri della LP 41/83" che prevede una percentuale massima di costi di gestione ed una minima di quelle di docenza.

R. Sì, i criteri temporanei intendono supportare le associazioni/agenzie riconoscendo le spese di gestione e personale non riconosciuto, indipendentemente dalla completa realizzazione delle attività. Quindi per i contributi concessi nell'anno 2020 non si terrà conto di quanto prevede il comma 1 dell'art. 14 dei "Criteri della LP 41/83".

D. Per quanto riguarda le Biblioteche, vorrei sapere se per compensazioni tra titoli di spesa s'intende che si potrà derogare da quanto previsto all'art. 23, comma 6 dei



“Criteri di finanziamento della LP 41/83”, che parla di compensazione esclusivamente tra voci all’interno dello stesso titolo di spesa.

R. Sì, i criteri temporanei intendono venire incontro alle Biblioteche, riconoscendo, per i contributi relativi al 2020, le spese di gestione e personale, indipendentemente dalla completa realizzazione delle attività e senza quindi tener conto di quanto prevede l’art. 23, comma 6 dei “Criteri della LP 41/83”.

D. Posso presentare a rendiconto la documentazione di spesa che riguarda le iniziative estive per i ragazzi?

R. Relativamente a questa tipologia d’iniziativa sarà possibile ammettere a rendiconto la documentazione di spesa che riguarda l’attività formativa, ad es. corsi di computer, corsi di pittura...per i soggetti che ricevono il contributo dall’ufficio educazione permanente e corsi di lingua per i soggetti che ricevono il contributo dall’ufficio bilinguismo e lingue straniere. Oltre all’applicazione delle misure di sicurezza generali, l’offerta di tali servizi dovrà essere subordinata al rispetto delle condizioni previste dal comma 22, art. 1 della LP 4 dell’8 maggio 2020.

D. Posso presentare a rendiconto le spese del personale che è stato messo in cassa integrazione?

R. Parzialmente. A rendiconto dovrà essere presentata una tabella riepilogativa dei costi residui a carico dall’ente beneficiario, fornita dal Consulente del lavoro.

D. Il totale delle spese che ho sostenuto non raggiunge la spesa ammessa a finanziamento, ma supera il contributo concesso. Avrò una decurtazione sul saldo del contributo?

R. Il saldo del contributo, previo controllo positivo, sarà liquidato nella sua interezza.

D. La documentazione di spesa che posso presentare a rendiconto non copre il contributo concesso, il saldo sarà liquidato in proporzione alla percentuale di contributo?

R. In deroga al principio di proporzionalità, il contributo liquidato corrisponderà al totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

D. Ora che i corsi sono online sto ricevendo un numero maggiore di richieste di iscrizione anche da fuori provincia. Come mi devo comportare?

R. La legittimità dell’investimento pubblico su attività commerciali di questo tipo è data anche dalla ricaduta locale dell’attività svolta. E’ pertanto opportuno evitare di porsi in concorrenza con organizzazioni di altre province che non ricevono contributi pubblici e non possono di conseguenza competere sulle quote di iscrizione. È quindi importante che anche nei corsi online almeno il 70% dei partecipanti risieda in provincia di Bolzano.



DOMANDE FREQUENTI

UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

D. Ho ricevuto un contributo per un evento/manifestazione/attività culturale che non ha avuto luogo, ho però sostenuto le spese per l'elaborazione del materiale pubblicitario, posso presentarle a rendiconto?

R. Sì, i criteri consentono di presentare a rendiconto anche la documentazione di spesa che fa riferimento ad attività che non ha potuto svolgersi.

Ad ogni modo l'attività dovrà derivare da obblighi contrattuali antecedenti la data del 9 marzo 2020, ne consegue che dovranno essere presenti i relativi incarichi (lettere di incarico, contratti, bolle, fatture, e-mail che riportino data anteriore al 9 marzo 2020).

D. Ho sostenuto le spese di sanificazione della sede dove l'associazione svolge l'attività: sono considerate attinenti e posso presentarle a rendiconto?

R. Sì, le spese di sanificazione della sede, dove vengono svolte le attività, possono essere presentate a rendiconto, anche se non espressamente indicate in domanda.

D. Per la realizzazione dell'attività online ho dovuto sostenere spese per il tecnico che non avevo previsto, posso presentarle a rendiconto?

R. Anche in questo caso le spese attinenti all'attività, come possono essere quelle sostenute per il tecnico, sono ammissibili a rendiconto anche se non espressamente indicate in domanda e quindi preventivamente autorizzate.

D. Posso presentare a rendiconto le spese del personale che è stato messo in cassa integrazione?

R. Parzialmente. A rendiconto dovrà essere presentata una tabella riepilogativa dei costi residui a carico dell'ente beneficiario, fornita dal Consulente del lavoro.

D. Il totale delle spese che ho sostenuto non raggiunge la spesa ammessa a finanziamento, ma supera il contributo concesso. Avrò una decurtazione sul saldo del contributo?

R. Il saldo del contributo, previo controllo positivo, sarà liquidato nella sua interezza, ma verrà tenuto anche conto di eventuali ulteriori entrate realizzate.

D. Il totale delle spese che ho sostenuto non raggiunge il contributo concesso, come verrà liquidato il saldo?

R. In deroga al principio di proporzionalità, il contributo liquidato corrisponderà al totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute, ma tenuto anche conto di eventuali ulteriori entrate realizzate.